

Palermo, 26 ottobre 2018

Prot. n. 10180

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. n. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- area monopoli – del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che, nel rispetto delle disposizioni del D.lg. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Area Monopoli – n. 30776 del 07/03/2017, con la quale per il biennio 2017-2018, vengono adeguati gli importi di cui all'art. 2, comma 5 del D.M. n. 38 del 2013;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto lo schema di piano del 2 ottobre 2018 recante il prot. n. 8812/R.I, pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia – Area Monopoli – in data 2 ottobre 2018, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Preso atto dell'intervento nel procedimento della Federazione Italiana Tabaccai nella veste di ente esponenziale titolare di un interesse collettivo riferibile alla categoria dei rivenditori di prodotti da fumo;

Considerato che le osservazioni formulate dall'associazione di categoria attengono all'istituzione di una nuova rivendita nei comuni di Bagheria e Ficarazzi;

Ritenuto di non poter valutare positivamente il contributo offerto dall'organizzazione interveniente, per i seguenti motivi:

- ✓ **Comune di Bagheria:** anzitutto non appare corretta la valutazione circa la saturazione dell'offerta di mercato in quanto desunta tenendo conto, complessivamente, dell'intera rete distributiva del Comune, mentre nei comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti, dove non trova applicazione il criterio del ragguglio di cui all'art. 2, comma 3 del D.M. 38/2013, deve aversi riguardo alle esigenze di servizio della specifica e determinata area individuata per l'istituzione del nuovo punto vendita al dettaglio.

Né maggior pregio può attribuirsi alla circostanza che la rivendita n. 12, ubicata in Via Consolare n. 142 già dal 1993, abbia chiesto il trasferimento, autorizzato con provv.to n. 2155 del 01/03/2006, per assenza di sviluppo abitativo e commerciale, quindi per l'esigenza di migliorare la propria redditività, ma per aver perso la disponibilità del locale sede della rivendita per mancato rinnovo del contratto di locazione.

Per quanto attiene alla circostanza dell'immutato assetto abitativo e commerciale, che crea una mancanza di offerta nella zona di riferimento, il Comando di Polizia Municipale del Comune di Bagheria, in data 23/02/2018, ha certificato che la Via Consolare attualmente è soggetta a cospicuo traffico veicolare.

Altrettanto irrilevanti per gli stessi motivi risultano le osservazioni prodotte dalle rivendite viciniori;

- ✓ **Comune di Ficarazzi:** Dal sopralluogo effettuato da questo Ufficio tutti i locali inseriti nella zona di gara rispettano i parametri di distanza previsti per legge;

Il parametro di redditività di zona è di gran lunga superiore al minimo previsto per legge per il Comune di Ficarazzi;

- ✓ **Comune di Palermo:** Rispetto alla proposta di istituzione di una nuova rivendita l'associazione di categoria non ha ritenuto di formulare osservazioni, ma valuta favorevolmente l'indizione di una procedura di gara ad evidenza pubblica;

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento ai titolari di rivendite più vicine situate a distanza inferiore a metri 600 effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013;

Considerato che nel termine assegnato sono pervenute soltanto le osservazioni da parte dei soggetti controinteressati per il Comune di Bagheria che sono apparse altrettanto irrilevanti per gli stessi motivi sopra esposti;

Infine, in merito al pregiudizio economico derivante dalle nuove istituzioni si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 38/2013, la valutazione circa la convenienza e opportunità di istituire una nuova rivendita deve avere riguardo al preminente interesse del servizio di vendita, risultando secondario, se non irrilevante, il mantenimento del reddito conseguito dalle rivendite esistenti, anche alla luce di quanto prevede l'art. 4 del vigente Capitolato d'onere, in base al quale l'Amministrazione non è tenuta a garantire all'appaltatore il conseguimento di un reddito minimo annuo.

La salvaguardia del reddito è peraltro di riflesso assicurata, in certa misura, attraverso il criterio della produttività di zona, non essendo consentito l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalle tre rivendite più vicine alla zona interessata non è pari o superiore a predeterminati limiti, parametro ricorrente nella fattispecie.

Accertato, anche mediante apposito sopralluogo, l'esistenza in concreto degli indici di fattibilità per l'istituzione delle nuove rivendite avuto riguardo:

- alla riscontrata carenza dell'offerta di mercato nei luoghi e nelle zone interessate;
- all'ampiezza e consistenza del bacino d'utenza dell'istituenda rivendita;
- alla concentrazione negli ambiti individuati di un significativo numero di locali a destinazione commerciale, con conseguente possibilità di una potenziale plurima partecipazione alla procedura di assegnazione mediante asta o concorso;
- alla relativa distanza del locale proposto dalla più vicina rivendita e alla significativa produttività di zona;

Considerato, pertanto, che le proposte di istituzione inserite nello schema di piano fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate

A P P R O V A

il piano semestrale definitivo per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, per la cui attuazione si procederà nel 1° semestre del 2019. Tale piano definitivo forma parte integrante ed inscindibile del presente atto ai fini della sua opportuna ripubblicazione.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Margherita Farina
F.to FARINA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA
PALERMO

PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 6, DEL D.M. n. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE SU PROPOSTE PERVENUTE NEL SEMESTRE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (1° SEMESTRE 2018)

Allegato all'atto n. 10180 del 26 ottobre 2018

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	ASTA/CONCORSO
PALERMO	PA	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI PIAZZA NISCEMI DAL CIVICO N. 15 AL CIVICO N. 63	ASTA
BAGHERIA	PA	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI VIA CONSOLARE – LATO NUMERI PARI DAL CIVICO N. 92 AL CIVICO N. 152 E LATO NUMERI DISPARI DAL CIVICO N. 115 AL CIVICO N. 143	ASTA
FICARAZZI	PA	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI CORSO UMBERTO I - SOLO LATO NUMERI PARI DAL CIVICO N. 8 AL CIVICO N. 34/BIS	CONCORSO

IL DIRETTORE
Dott.ssa Margherita Farina
F.to FARINA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93